




Una scuola
dell'Antico



per la scienza
del Moderno



LICEO CLASSICO STATALE "SOCRATE"

Via San Tommaso d'Aquino, n. 4 - 70124 Bari

Tel./fax: 080/5043941;080/5045457

Succursale Via Giovanni XXIII n. 55 - 70124 - Bari - Tel/fax 0805562081

e-mail: bapc150004@istruzione.it; sito web: www.liceosocrate.it;

PEC: liceosocratebari@postecert.it

Comunicazione n. 269 del 4 marzo 2011

Agli Alunni e alle loro Famiglie

Oggetto: Dergo al limite di assenze previsto per la validità dell'anno scolastico ai sensi dell'art. 14 c. 7 del DPR 122/2009:

Si ricorda che l'art. 14 c. 7 del DPR 122/2009 sulla valutazione prescrive che, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, sia riconosciuta la validità dell'anno scolastico agli alunni le cui assenze non superino un quarto dell'orario scolastico personalizzato. Per poter procedere alla valutazione finale è dunque richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di ciascuno studente. Ai giorni di assenze, calcolati in ore, bisogna aggiungere il computo delle ore di mancata frequenza per entrate posticipate e uscite anticipate. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, **per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.** Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato. La CM prot. n. 7736 del 27 Ottobre 2010 ha poi fornito chiarimenti sulla posizione scolastica degli alunni che "per causa di malattia permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura" precisando che "è del tutto evidente che tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall'art.11 del DPR 122/2009".

Si comunica che, in ottemperanza alla su richiamata normativa, il Consiglio d'Istituto del Liceo nella seduta dell'11 febbraio 2011 ha deliberato all'unanimità di considerare, in deroga all'art. 14 c. 7 del DPR 122/2009, **assenze dovute a gravi e comprovati motivi di salute documentati da certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da personale medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale e assenze dovute a gravi e comprovati motivi familiari documentati da Enti o Istituzioni coinvolti, a condizione comunque che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità della valutazione degli alunni interessati** in applicazione delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 18 Ottobre 2010, prevedendo eventualmente anche verifiche degli apprendimenti attraverso prove integrative concordate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Santa Ciriello